

Articolo 2

Determinazione delle categorie di scarto di garanzia per le attività negoziabili

Le attività negoziabili idonee sono collocate in una delle cinque categorie di scarto di garanzia, sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività, come sintetizzato nella Tavola 1 dell'allegato del presente indirizzo:

- a) gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, i certificati di debito della BCE e quelli emessi dalle BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro sono inclusi nella categoria I;
- b) gli strumenti di debito emessi da amministrazioni locali e regionali, da soggetti classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema, da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali, nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo, sono inclusi nella categoria II;
- c) le obbligazioni garantite tradizionali, le altre obbligazioni garantite e gli strumenti di debito emessi da società non finanziarie rientrano nella categoria III;
- d) gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e da società finanziarie diverse dagli enti creditizi sono inclusi nella categoria IV;
- e) i titoli garantiti da attività sono inclusi nella categoria V a prescindere dalla classificazione dell'emittente.

Articolo 3

Scarti di garanzia per attività negoziabili

1. Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie da I a IV sono determinati sulla base di:
 - a) il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3, come specificato nella Tavola 2 dell'allegato del presente indirizzo;
 - b) la vita residua dell'attività come specificata nei paragrafi 3 e 4;
 - b) la struttura cedolare dell'attività come specificata nei paragrafi 3 e 4.
2. Le attività negoziabili collocate nella categoria V sono soggette a uno scarto di garanzia del 10 %, a prescindere dalla vita residua o dalla struttura cedolare.
3. Per le attività con cedola zero o fissa, la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività.
4. Per le attività con cedola variabile, lo scarto di garanzia corrisponde allo scarto di garanzia applicato alle attività negoziabili a cedola fissa con vita residua fino a un anno, ad eccezione dei seguenti casi e fatto salvo il paragrafo 2.
 - a) Le cedole variabili con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerate cedole fisse e la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività.
 - b) La scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare alle cedole variabili che hanno un tasso di inflazione nell'area dell'euro come tasso di riferimento è la vita residua dell'attività.
 - c) Lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può tenersi conto di qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività.

